

PATRIMONIO E TRUST

La validità del trust costituito contemporaneamente alla messa in liquidazione della società

di Luigi Ferrajoli

Nella recentissima **sentenza del 02/09/2013**, il Tribunale di Treviso si è trovato ad accertare, in via incidentale, la validità di un **trust** nel quale erano stati conferiti i beni di una **società posta in liquidazione** il medesimo giorno in cui era stato costituito il **trust**, con successiva domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese.

Nel caso in esame, l'**amministratore unico** della società aveva sottoscritto l'atto istitutivo di trust in data 30/12/2010, lo scioglimento con la messa in liquidazione della società era avvenuto con atto del 30/12/2010, mentre la domanda di **cancellazione** della società dal Registro delle Imprese era stata presentata in data 25/02/2011.

A seguito di tali circostanze, i creditori della società cancellata si sono rivolti al Giudice del Registro presso il Tribunale di Treviso chiedendo che venisse **revocata** la cancellazione della società, lamentandone l'**illegitimità** in quanto avvenuta in carenza dei presupposti di legge.

In particolare, i ricorrenti hanno eccepito che l'istituzione del trust, da parte della società debitrice, era avvenuta senza la preventiva **liquidazione** dell'attivo patrimoniale nonché senza un bilancio finale di liquidazione, dato che quello depositato aveva carattere meramente **apparente**.

Il Giudice del Registro, dopo avere ricostruito la successione dei fatti, pur dando atto della regolarità **formale** degli atti posti a corredo della domanda di iscrizione della cancellazione, ha ritenuto **invalido il trust e revocato la cancellazione** della società dal Registro della Imprese.

Nello specifico ha infatti evidenziato che, sebbene la cancellazione dal Registro delle Imprese comporti l'irreversibile **estinzione** del soggetto giuridico, ex **articolo 2495 Codice Civile**, tale effetto può essere collegato unicamente laddove avvenga in presenza dei presupposti di legge, ovvero l'**effettivo compimento della liquidazione** desumibile dal bilancio di liquidazione, documento contabile da cui si deve ricavare l'avvenuta **integrale liquidazione** dell'attivo con la sua destinazione al pagamento dei creditori e che deve conseguentemente individuare l'eventuale residuo attivo da **distribuire** pro quota ai soci ex articolo 2492 Codice Civile.

Qualora, invece, risulti che in realtà la liquidazione non sia terminata o non sia stata correttamente svolta, è possibile provvedere, ai sensi dell'**articolo 2191 Codice Civile**, alla **cancellazione** dal Registro delle Imprese dell'iscrizione della cancellazione della società.

Nel caso di specie, secondo il Giudice, il bilancio di liquidazione era un documento contabile solo **apparente**, privo del suo contenuto proprio; inoltre nella nota integrativa non era fatto alcun riferimento all'**atto istitutivo del trust**, nonostante l'evidente stretto collegamento tra esso e la conseguente messa in liquidazione della società in pari data; il *trust* peraltro era stato sottoscritto dall'amministratore unico, senza alcun richiamo alla **delibera** sociale autorizzativa ed il medesimo amministratore aveva nominato se stesso quale *trustee*.

Poiché il *trust* era stato costituito con lo scopo dichiarato di destinare i **beni** conferiti al soddisfacimento dei creditori della società, secondo il Giudice doveva essere valutata la **meritevolezza** degli interessi che con esso si intendevano tutelare; tale requisito non poteva essere riconosciuto in un'operazione che, pur **formalmente** destinata al soddisfacimento dei creditori, in realtà, attraverso la segregazione dell'intero complesso aziendale, aveva in concreto dato luogo alla **sottrazione-distrazione** dei beni sociali rispetto al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti.

Ed infatti il **trustee** risultava titolare di un potere di disposizione dei beni senza alcuna limitazione ed appariva libero da qualsiasi concreto programma di **liquidazione** e da adeguate forme di comunicazione verso i creditori sociali o di loro fattivo coinvolgimento, senza nemmeno un reale **vincolo** di tempo per la liquidazione (l'atto di costituzione prevedeva una durata del *trust* di dieci anni, termine paleamente **incompatibile** con la dichiarata finalità di agevolazione della liquidazione).

Infine, secondo il Giudice, il **trust**, quale modalità scelta per la liquidazione dei beni, per essere ritenuto valido avrebbe dovuto comporsi con il **bilancio finale** di liquidazione, per la corretta e completa comprensione delle vicende liquidatorie, in modo che la situazione rappresentata nel documento finale fosse **coerente** con il precedente bilancio.